

13454/21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

efficienza...
quod ipso...
magis p...
quanto...
de...
della...
e...
procedimento...
del...
di...

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARIA ACIERNO

- Presidente -

Dott. CLOTILDE PARISE

- Consigliere -

Dott. GIULIA IOFRIDA

- Consigliere -

Dott. ROSARIO CAIAZZO

- Consigliere -

Dott. LAURA SCALIA

- Rel. Consigliere -

Oggetto

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud. 23/02/2021 - CC

R.G.N. 28510/2019

non 13454
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 28510-2019 proposto da:
TGMG

_____ , elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato GRAZIANO SIRINGO;

- ricorrente -

contro

VCBL

_____ , elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato BARTOLO ARENA;

- controricorrente -

avverso il decreto n. R.G. 493/2017 V.R. della CORTE D'APPELLO di CATANIA,
depositato il 18/04/2019;

1011

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. G.M.G.T. _____ ricorre ex art. 111 Cost. con due motivi, illustrati da memoria, per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui la Corte di appello di Catania ne ha rigettato il reclamo, ne giudizio introdotto nei confronti di CBLV _____, avverso il decreto del locale tribunale che, nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, già pronunciato su istanza congiunta, ha affidato in via esclusiva alla madre il figlio minore, S _____, nato il X _____ 2005, ed ha regolato i tempi di permanenza del minore stesso con il padre.

Resiste con controricorso CBLV

2. Con il primo e secondo motivo il ricorrente fa valere violazione e/o falsa applicazione dell'art. 337-ter n. 2 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello affidato in via esclusiva il figlio alla madre nonostante le valutazioni negative della personalità di quest'ultima effettuate dal medico del Reparto di Psichiatria Infantile, competente per territorio, e confermate dal consulente tecnico di ufficio nominato in giudizio.

La Corte di merito aveva svuotato di contenuto il ruolo del padre e tanto in ragione dell'analisi di elementi di prova (ascolto minore e c.t.u.) che solo "*prima facie*" avrebbero legittimato una decisione punitiva come quella impugnata e non aveva invece compreso la "*stranezza*" dell'episodio della intervenuta registrazione da parte del figlio, allorché il minore si era trovato presso l'abitazione paterna, delle "*effusioni amorose del padre*" con altra donna e l'ostilità espressa da siffatto comportamento.

Con l'adottato provvedimento era stato leso il diritto alla bigenitorialità del figlio.

L'auspicato avvio, contenuto nell'impugnata decisione, da parte del padre di un percorso di sostegno della genitorialità, finalizzato alla maturazione del soggetto, avrebbe violato il principio di autoresponsabilità, libertà e salute dell'individuo.

3. I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili perché attraverso la denunciata violazione di legge essi sono diretti, in realtà, a sollecitare a questa Corte una nuova lettura degli esiti istruttori del giudizio.

In ragione dei dati di prova – primo, tra gli altri, l'ascolto del minore ormai alle soglie dell'adolescenza – i giudici del reclamo, dopo averne valutato la personalità, hanno comunque concluso per l'affidamento esclusivo alla madre del figlio, valorizzando la consapevolezza nella donna dei propri limiti ed il suo impegno a trovare una concreta soluzione e tanto a fronte di una apprezzata personalità del padre "auto-centrata", priva della capacità di ascolto e comprensione, fondamentale per un buon genitore.

La condotta del ricorrente è stata pertanto intesa dalla Corte di merito – che ha per contro evidenziato come la madre abbia invece favorito il rapporto padre-figlio – come determinante rispetto alla relazione conflittuale con il minore, in età preadolescenziale, e ragione dell'affido esclusivo alla madre e delle ridotte modalità di visita del genitore non collocatario, il tutto nell'affermata esigenza di cura del minore attuata attraverso la salvaguardia di un suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico.

Secondo costante orientamento di questa corte, il diritto del minore alla bigenitorialità – alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito chiamato ad adottare i provvedimenti necessari in punto di affidamento e di modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario (art. 337-bis, commi primo e secondo, c.c.) – rappresenta il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare del principio la concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio (ex multis: Cass. n. 6919 del 08/04/2016; Cass. n. 28244 del 04/11/2019).

Nel corso del tempo e nel suo perdurante perseguimento ben può aversi la piena applicazione del principio della bigenitorialità, nel perseguimento dello sviluppo del minore e nella costituzione del suo rapporto con il genitore non affidatario, attraverso l'adozione di un percorso di recupero della genitorialità che nella sua precipua finalità non è destinato ad incidere, ledendole, su scelte del genitore di autodeterminazione come individuo.

4. Il ricorso, avendo la Corte di merito dato corretta applicazione all'indicato principio, e risultando il ricorso di contenuto meritale, è pertanto inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.

Si dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003 siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente **GMGT**
 a rifondere a **VCBL** le spese di lite che liquida in 3.100,00
 di cui euro 100,00 per spese vive oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003 siano omissi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio della sesta sezione civile, sottosezione prima del 23 febbraio 2021

Il Presidente
 Maria Acerno

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

18 MAG. 2021



Il Funzionario Giudiziario

Cinzia Di ...

Cinzia Di ...